

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2514}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, TOZZI CONDIVI, MIROGLIO, ARMANI, REVELLI, LINDNER, BOTTA, DEGAN, CUMINETTI, BERTÈ, PICA, BOLDRIN, CORÀ, STELLA, PISICCHIO, ORSINI, SALVATORI, CICCARDINI, COCCO MARIA, MEUCCI, LUCCHESI, TANTALO, FIORET, VECCHIARELLI, TESINI, MAROCCO, CALVETTI, SPITELLA, BELOTTI, BALLASSO, BIANCHI FORTUNATO, BOFFARDI INES, POSTAL, FUSARO, MARTINI MARIA ELETTA, PANDOLFI, PREARO, RADI, SANTUZ, CANESTRARI

Presentata il 21 novembre 1973

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo ci si è preoccupati, nel nostro ordinamento, di assicurare, almeno in parte, il reinserimento degli invalidi nelle attività produttive col sistema, adottato anche in altri paesi, dell'assunzione obbligatoria che consente il collocamento nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, di soggetti che altrimenti, in ragione della loro ridotta capacità lavorativa, assai difficilmente avrebbero potuto trovare occupazione secondo l'andamento spontaneo del mercato del lavoro.

Dal 1921 al 1963, i mutilati ed invalidi di guerra prima (1921), i mutilati ed invalidi del lavoro, poi (1947), ed i mutilati ed invalidi per servizio, successivamente (1953), avevano, in gran parte, ottenuto una sistemazione lavorativa quasi sempre con soddisfazione loro e dei propri datori di lavoro.

La promulgazione di altri provvedimenti legislativi concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro di particolari categorie di mi-

norati (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per gli invalidi civili; legge 5 gennaio 1953, n. 35, per gli ex tubercolotici clinicamente guariti; legge 15 marzo 1958, n. 308, per i sordomuti; leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 28 luglio 1960, n. 778, per il collocamento dei ciechi come centralinisti e come massaggiatori e massofisioterapisti; legge 13 marzo 1958, n. 365 (per gli orfani e le vedove di guerra), avevano indotto il legislatore a predisporre, nella IV legislatura, una nuova disciplina unificante che, almeno nelle intenzioni dei promotori, si rendeva necessaria per apportare ordine nel sistema e per comporre gli interessi antagonisti delle varie categorie di invalidi.

Erano allo studio varie proposte di legge intese, fra l'altro, a far beneficiare del collocamento obbligatorio sia presso i privati datori di lavoro sia presso le pubbliche amministrazioni anche gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili. La manifestata esigenza di pervenire ad un provvedimento che riordi-

nasse ed unificasse la materia senza però disattendere le aspettative degli interessati, in particolare di quelle categorie che beneficiando già di un efficiente servizio di collocamento obbligatorio e di particolari garanzie, avanzavano pesanti riserve sull'opportunità di una affrettata soluzione aveva, in un primo tempo, consigliato il rinvio dell'esame. Proprio negli ultimi giorni della IV legislatura, però, a seguito dell'agitazione allora in corso degli invalidi civili, venne varata la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie. E il provvedimento, così approvato, non poteva non risentire dell'eccessiva sollecitazione rivolta ai due rami del Parlamento.

E, invero, non si dovette attendere molto tempo per avvertire notevoli carenze, inconvenienti e confusioni e, aspetto ancora più grave, la persistente inosservanza della legge medesima resa possibile dalla fragilità delle norme che regolano le assunzioni e dalla inadeguatezza degli strumenti predisposti; tutto ciò ha finito con lo svuotare la legge stessa di ogni suo contenuto.

Di fatto la legge n. 482 non ha risolto i problemi già emersi nell'esperienza, non ha soddisfatto le esigenze degli invalidi civili che pur ne avevano sollecitato l'approvazione ed ha pregiudicato notevolmente il collocamento soprattutto degli invalidi di guerra e per servizio.

Non c'è quindi da stupirsi se già nel 1974, nella relazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, veniva prospettata l'esigenza di una modifica della legge.

Tuttavia, nonostante la consapevolezza del Governo e la presentazione di molteplici proposte di legge nella V come nell'attuale legislatura da parte di tutti i settori parlamentari, su sollecitazioni delle associazioni interessate, la non provvida legge n. 482 è tuttora vigente, rendendo di fatto inoperante il diritto al lavoro degli invalidi.

L'unità proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, risponde al fine di disciplinare in modo organico e coordinato le assunzioni obbligatorie al lavoro presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private di quei cittadini che, per particolari specificate cause, non sono in grado di esercitare il diritto primario al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione o, comunque, in modo paritario con gli altri.

Essa, per altro, risponde ai voti espressi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale vit-

time civili di guerra, dall'Unione nazionale mutilati per servizio, tiene conto delle varie istanze delle diverse categorie interessate al provvedimento e, in sostanza, riordinando la precedente legislazione ed innovando nella stessa, per una sempre maggiore socialità nel lavoro, vuole, nella specifica materia, attuare il dettato dei principi fondamentali della Carta costituzionale nel pieno spirito informatore degli stessi che si armonizza ai principi della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il riassetto della materia non risponde perciò soltanto alle attese delle categorie interessate, ma colma quelle lacune che hanno reso la precedente legislazione poco funzionale, soprattutto per le discrasie che hanno impedito la formazione di un organico tessuto legislativo che potesse soddisfare, nel rispetto dell'autonomia delle singole categorie, l'univoco scopo di raggiungere una componente al contempo differenziata in senso parametrico ed indifferenziata nei modi e nei termini.

Le lamentate carenze e incongruenze della legge n. 482, l'esigenza di porre ordine nella materia, ci hanno convinti della necessità di non proporre qualche ritocco legislativo o qualche modifica alle vigenti norme, ma un testo unico che disciplini la complessa normativa del collocamento obbligatorio della manodopera invalida che, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione dei tempi, ponga il nostro paese fra quelli socialmente e civilmente più evoluti.

Sotto questo profilo va vista la necessità, che riteniamo debba essere posta a monte d'ogni altra questione, di riqualificare la manodopera invalida con piani studiati in base alle prospettive di sviluppo dei vari settori industriali, commerciali e agricoli, favorendo specializzazioni prevedibilmente assorbibili a danno di qualificazioni ormai sovrabbondanti e di difficile sistemazione.

E tutto ciò, tenendo sempre presente la residua capacità lavorativa del soggetto in relazione al futuro posto di lavoro e, al momento opportuno, all'ambiente in cui il posto stesso si trova.

La necessità di ovviare alle carenze così palesemente emerse in questi 5 anni di vita della legge n. 482 è quanto mai avvertita dalle categorie interessate ove si tenga presente che la legge stessa ha determinato:

l'aumento delle categorie protette, quindi delle persone da collocare, e la contemporanea riduzione delle aliquote complessive già a disposizione delle categorie sino allora

protette e, quindi, diminuzione dei posti disponibili;

l'ulteriore diminuzione dei posti per l'esclusione dall'obbligo delle amministrazioni statali, enti locali e aziende private, con meno di 35 dipendenti, a tutto danno delle zone meridionali e sottosviluppate dove intensa è la disoccupazione e più elevato il numero di invalidi da collocare;

la limitazione del collocamento obbligatorio al 55° anno di età;

la sottrazione all'ONIG del collocamento degli invalidi di guerra e per servizio;

la scarsa funzionalità delle commissioni e dei collegi medici;

la inspiegabile ed assurda esclusione dalla sottocommissione centrale e da quelle provinciali dei legittimi rappresentanti dei mutilati ed invalidi di guerra.

Secondo la legge n. 482, inoltre, a differenza delle leggi precedenti, può aspirare al collocamento obbligatorio solo chi sia disoccupato; la soluzione adottata non può non prestarsi a critiche in quanto impeditiva della possibilità, per gli invalidi assunti, di aspirare ad altri e migliori posti d'impiego.

Alla manifestata esigenza di dare ordine all'intera materia, si aggiunge, quindi, una serie di giustificate richieste da parte delle associazioni di categoria che sollecitano, attraverso il ripristino di precedenti norme maggiormente protettive e l'adozione di più adeguati strumenti, una maggiore tutela nei confronti dei propri assistiti che legittimamente reclamano provvedimenti che assicurino il pieno rispetto della legge.

A tali fini risponde la presente proposta di legge, i cui principi informatori così possono sintetizzarsi:

ripristino delle aliquote riservate agli invalidi di guerra e per servizio esistenti prima dell'approvazione della legge n. 482;

possibilità per gli aventi titolo di fruire delle norme per l'assunzione obbligatoria fino all'età del pensionamento;

possibilità per gli invalidi e le altre categorie protette occupati, di avvalersi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio ai fini di una loro migliore sistemazione;

migliore funzionalità e democraticità degli organi preposti al collocamento con la costituzione di apposite commissioni centrale, regionali e provinciali fra le categorie interessate, sotto il controllo dei competenti or-

gani statali e affidando agli organi democraticamente eletti, come l'ente regione e le amministrazioni provinciali, il compito di nominare i componenti le suddette commissioni;

costituzione di organi collegiali sanitari di prima e seconda istanza per una migliore tutela della residua capacità lavorativa dell'invalido, per la salvaguardia della sicurezza degli impianti e della salute dei compagni di lavoro;

migliore disciplina della concessione di esoneri e di compensazioni al fine di evitare macchinose scappatoie tendenti ad evadere le disposizioni sul collocamento obbligatorio;

inasprimento delle sanzioni al fine di scoraggiare qualsiasi violazione agli obblighi di legge;

esigenza di organizzare validi e operanti corsi di riqualificazione della manodopera invalida;

adeguati controlli di adozione di misure e validi strumenti atti ad assicurare agli invalidi occupati la massima sicurezza nei posti di lavoro, evitando che gli stessi vengano adibiti a mansioni non compatibili con le loro condizioni fisiche.

Onorevoli colleghi! Ancora di recente il senatore Coppo, rispondendo, nella sua qualità di Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad una interrogazione dell'onorevole Alfano, ha precisato, con riferimento alla legge n. 482, che « i risultati conseguiti non hanno corrisposto completamente alle aspettative delle categorie interessate a causa della macchinosità delle procedure previste dalla legge di che trattasi ».

Lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale in carica richiamò l'attenzione del Parlamento, con una opportuna proposta presentata nella passata legislatura, sulla necessità di modificare la vigente legislazione in materia di collocamento obbligatorio.

Tutto ciò ci fa ancora più convinti della esigenza di porre termine, con la maggiore sollecitudine possibile, alle segnalate incongruenze e carenze delle norme contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e, pertanto, siamo certi che la presente proposta di legge, che mira a restituire alle norme sul collocamento delle categorie protette una maggiore efficacia e adegua le stesse alla nuova realtà sociale del paese, incontrerà il vostro incondizionato appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

ART. 1.

*(Soggetti aventi diritto
ad assunzione obbligatoria).*

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi dell'udito, dei privi della vista, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi.

Non possono essere assunti in virtù della presente legge le vedove allorché siano passate a nuove nozze e gli altri soggetti di cui al primo comma, allorché abbiano superato l'età di anni 30 se orfani, di anni 55 se donne e di anni 60 se uomini per le altre categorie, nonché coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura o il grado della loro invalidità possano essere di danno alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Non possono, altresì, essere assunti gli inoccupati per esodo volontario dall'attività lavorativa.

ART. 2.

(Soggetti passivi).

La presente legge opera nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle aziende di Stato, di quelle municipalizzate, di quelle autonome e di qualsiasi altra natura, degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti alla vigilanza governativa, nonché nei confronti delle aziende private.

ART. 3.

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).

Agli effetti della presente legge vengono considerati invalidi di guerra i cittadini che durante l'effettivo servizio militare abbiano riportato menomazioni nella piena capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità

contratte o aggravate per servizio in guerra o comunque per fatto di guerra.

Agli effetti della presente legge vengono considerati invalidi civili di guerra i cittadini che, pur non militari, abbiano, per fatto di guerra, riportato lesioni o contratto infermità invalidanti la piena capacità lavorativa.

Non si applicano i benefici di cui alla presente legge agli invalidi di guerra — militari e civili — con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

d) alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 1 a 7 della tabella stessa.

ART. 4.

(Invalidi per servizio).

Agli effetti della presente legge vengono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità contratte o aggravate per causa di servizio, debitamente riconosciute dalle commissioni mediche ospedaliere.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

ART. 5.

(Invalidi del lavoro).

Agli effetti della presente legge vengono considerati invalidi del lavoro i cittadini che, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

la presente legge, si applicano quelle degli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

I primi due capoversi dell'articolo 6 della legge n. 308 sono applicabili soltanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge stessa.

Nell'ambito della percentuale riservata dalla presente legge ai privi dell'udito, i posti verranno assegnati con precedenza a coloro che abbiano contratto la minorazione prima dell'apprendimento del linguaggio fonetico.

ART. 9.

(Orfani e vedove).

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti in guerra, o per fatto di guerra, o per servizio, sul lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle lesioni od infermità che ebbero a dar luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Agli effetti della presente legge sono considerati orfani e vedove, i figli e le mogli di coloro che siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, qualunque sia stato il momento del concepimento o del matrimonio.

TITOLO II

ALIQUOTE E PERCENTUALI

ART. 10.

*(Percentuali spettanti
alle singole categorie di riservatari).*

L'aliquota complessiva da riservare da parte delle aziende private per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi militari di guerra	} 50 per cento (complessivamente)
invalidi civili di guerra . .	
invalidi per servizio . .	
invalidi del lavoro, 15 per cento;	
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, 15 per cento;	
invalidi civili, 15 per cento;	
privi dell'udito, 5 per cento.	

Nell'ambito della percentuale unica riservata agli invalidi militari e civili di guerra, e per servizio, i posti verranno assegnati con precedenza ai più anziani di età.

In mancanza di diretti beneficiari della percentuale riservata, subentrano, proporzionalmente, i riservatari delle altre categorie, secondo la valutazione della commissione regionale per il collocamento obbligatorio.

ART. 11.

(Percentuali amministrazioni pubbliche per ogni singola carriera).

L'aliquota complessiva da riservare da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti indicati all'articolo 2 per le assunzioni previste dalla presente legge, è ripartita tra le varie categorie riservatarie, per ogni singola carriera, nelle misure seguenti:

	Carriera direttiva e di concetto	Carriera esecutiva e operai	Carriera ausiliaria
Invalidi militari di guerra	62,50	58,50	61,50
Invalidi civili di guerra			
Invalidi per servizio			
Invalidi del lavoro	11,25	12,50	11,50
Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	11,25	12,50	11,50
Invalidi civili	11,25	12,50	11,50
Privi dell'udito	3,75	4	4

In mancanza di beneficiari di una determinata categoria i posti vacanti nell'ambito provinciale possono essere coperti da beneficiari della medesima categoria di altre province della stessa regione ed in mancanza di questi ultimi, i posti vacanti andranno a beneficio degli appartenenti alla medesima categoria residenti in altre regioni.

Nel caso che manchino anche questi o i posti non vengano coperti entro 90 giorni dalla comunicazione, rispettivamente alle commissioni regionali ed a quella centrale, subentrano, proporzionalmente, i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni delle commissioni regionali per il collocamento obbligatorio.

Nell'ambito dell'unica percentuale riservata agli invalidi militari di guerra, agli invalidi civili di guerra e agli invalidi per servizio, i posti verranno assegnati con precedenza ai più anziani d'età.

ART. 12.

(*Aliquote aziende private*).

Le aziende private, le quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze da 11 a 35 lavoratori tra operai e impiegati, esclusi gli apprendisti, sono tenuti ad assumere invalidi militari o civili di guerra o per servizio nella percentuale del 7,50 per cento.

Le aziende private le quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori fra operai ed impiegati, esclusi gli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie riservatarie per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Nei predetti casi le frazioni superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi dei precedenti comma, saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale da concerti, ecc.) guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o posti che comportino mansioni analoghe.

Nella assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati di un arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al terzo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene nella proporzione indicata all'articolo 10.

Lo stato di occupato non infirma il diritto dell'invalido e degli altri aventi diritto a fruire del beneficio della presente legge per l'assunzione obbligatoria.

Agli effetti della saturazione della percentuale riservata ai beneficiari di una determinata categoria non sono computabili coloro che eventualmente appartengano ad altra categoria protetta salvo quelli assunti in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Analogamente, per quanto concerne le aziende costituite in cooperativa di lavoro, produzione e servizi, non sono computabili gli operai e impiegati che ne siano soci.

ART. 13.

(Enti pubblici

con un numero di dipendenti inferiore a 35).

Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici di cui all'articolo 2 che abbiano nelle singole carriere pluralità di posti, da 2 ad un massimo di 35, sono tenuti ad assumere con precedenza senza concorso ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, entro 60 giorni dal verificarsi di vacanze di posti, invalidi - militari o civili - di guerra o per servizio, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità psico-fisica.

Le percentuali da calcolare sul numero da 2 a 35 dipendenti saranno rapportate ai posti d'organico ed in caso di mancanza totale d'organico o di insufficienza di esso al numero del personale comunque in servizio; se i posti sono due soltanto uno dovrà mettersi a disposizione degli aventi diritto.

Per mancanza parziale dell'organico si intendono i casi in cui vi sia personale di ruolo e non di ruolo in eccedenza ai posti previsti dall'organico.

Le percentuali sono:

a) del 10,5 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolata sull'intero contingente, da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 10,5 per cento del personale della carriera esecutiva o equipollente;

c) del 32 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Nei concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto o parificata, gli invalidi - militari o civili - di guerra o per servizio, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria fra i vincitori fino a che non sia raggiunta la percentuale del 12,5 per cento dei posti d'organico.

In caso di parità di punteggio valgono le preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

ART. 14.

(*Enti pubblici con più di 35 dipendenti*).

Ove le amministrazioni, aziende ed enti di cui all'articolo 2 abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere con precedenza, senza concorso ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro 60 giorni dal verificarsi di vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quelli dell'idoneità psicofisica, in base alle seguenti percentuali:

a) del 18 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova attitudinale per gli aspiranti alla assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 18 per cento del personale delle carriere esecutive ed equipollenti;

c) del 52 per cento del personale ausiliario ed equiparato.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate gli appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 20 per cento dei posti di organico. Indipendentemente dalle norme di cui sopra, le commissioni di concorso per i posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, sono tenute ad attribuire un punteggio discrezionale ai concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.

A parità di punteggio, valgono le preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nei casi di qualsivoglia forma di assunzione senza concorso, gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 dovranno essere assunti, con precedenza assoluta, fino alla concorrenza del 20 per cento del personale in servizio nella rispettiva carriera.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito della aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti fra le singole categorie

avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 11.

Nell'espletamento dei concorsi, e nelle assunzioni senza concorso previste dal presente articolo, lo stato di occupato non infirma il diritto dell'invalido e degli altri aventi diritto a fruire dei benefici della presente legge.

TITOLO III

MODALITA DI COLLOCAMENTO

ART. 15.

(Periodo di prova).

Il personale assunto ai sensi della presente legge, non è soggetto al periodo di prova.

ART. 16.

(Esclusioni).

Le ferrovie dello Stato, le imprese di navigazione marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, non sono tenute, per il personale navigante e viaggiante all'osservanza dell'obbligo di cui alla presente legge.

Per il personale, invece, dei servizi attivi, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai: nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni: nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti: nella percentuale complessiva del 52 per cento.

Qualora l'azienda abbia un numero di dipendenti dei servizi attivi da 2 a 35, le percentuali saranno rispettivamente del 9 per cento, del 12,50 per cento e del 32 per cento a favore degli invalidi militari di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio. Se i posti sono due soltanto, uno dovrà mettersi a disposizione degli aventi diritto.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, aviolinee, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari, funivie e tranvie.

ART. 17.

(Esoneri).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, su parere delle commissioni provinciali di cui all'articolo 34 e della commissione regionale prevista dall'articolo 32 se le commissioni provinciali interessate appartengono alla stessa regione, o delle commissioni provinciali, regionali e della commissione centrale prevista dall'articolo 30 quando le commissioni provinciali interessate appartengono a diverse regioni, potrà esonerare parzialmente dall'obbligo dell'assunzione le aziende private che abbiano lavorazioni pesanti e pericolose per il personale minorato, alla condizione che esse aziende, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie di cui all'articolo 1, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento di esonero.

La mancata assunzione di orfani e vedove delle predette categorie comporta automaticamente la decadenza dell'esonero e l'applicazione dalla data di notifica dell'esonero stesso, delle ammende di cui al secondo comma dell'articolo 40.

La domanda di parziale esonero, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovrà essere presentata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede centrale.

La domanda di esonero dovrà contenere, a pena di nullità, l'indicazione della percentuale di escomputo ritenuta necessaria.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esoneri già concessi ai privati datori di lavoro si considerano decaduti e pertanto ogni domanda di esonero dovrà essere ripresentata.

La domanda di esonero, limitatamente all'escomputo richiesto, ha effetto sospensivo dall'obbligo di assunzione per le imprese di nuova costituzione, sempreché venga avanzata entro il primo anno di attività.

Sono altresì decadute le opzioni autorizzate a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

ART. 18.

(Compensazioni territoriali).

Il Ministero del lavoro, accertata la situazione quantitativa e qualitativa degli invalidi e degli altri appartenenti alle categorie protette nelle province interessate, può consentire, sentita la commissione centrale e le commissioni regionali interessate, alle aziende private che svolgono attività in più province, di assumere in una o più province, un numero superiore a quello spettante, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre, determinate, province.

Le domande di compensazione territoriale, documentate e motivate, dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà provvisoriamente autorizzare la compensazione se il datore di lavoro dimostri di aver occupato per intero le aliquote spettanti in relazione alla totalità del personale dipendente.

La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici a carattere nazionale o aventi sedi in più province e, nell'ambito delle rispettive regioni, per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali ed enti regionali costituiti con partecipazione finanziaria delle regioni ovvero sottoposti a controllo da parte delle commissioni regionali di controllo.

ART. 19.

*(Esecutività
dei provvedimenti amministrativi).*

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso pubblico per assunzioni in ruolo ovvero concorsi interni per passaggio in ruolo o per passaggio di carriera presso le amministrazioni o enti di cui all'articolo 2, non diviene esecutivo se non sia stata totalmente coperta la percentuale spettante agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai benefici della presente legge.

Ove manchi la dichiarazione del competente ufficio del lavoro e della direzione provinciale ONIG, che i posti di riserva per la assunzione senza concorso sono stati già completamente coperti, l'esecutività e la registrazione dei provvedimenti dovrà essere negata.

Del pari dovrà essere negata l'esecutività o la registrazione delle delibere per l'inqua-

drammento in ruolo del personale fuori ruolo qualora non sia interamente coperta l'ali-quota complessiva nei posti di ruolo.

I bandi di concorso per le carriere diret-tive e di concetto devono espressamente indi-care i posti riservati nei rispettivi organici alle categorie di cui all'articolo 1, allegando la convalida dell'ufficio del lavoro e del-l'ONIG competenti.

Le commissioni provinciali e regionali di controllo previste dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, non potranno prendere atto o approvare delibere che manchino delle dichiarazioni previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti di cui ai precedenti com-mi potranno invece avere esecuzione per con-testuale dichiarazione rilasciata dagli uffici provinciali del lavoro e dalle direzioni pro-vinciali dell'ONIG competenti, di indisponi-bilità di invalidi o di altri aventi diritto all'assunzione obbligatoria in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 20.

(Obbligo amministrazioni inadempienti).

In qualsiasi momento venga rilevata l'as-sunzione di personale valido in luogo di quello di cui all'articolo 1, l'amministrazione o l'ente inadempiente ha l'obbligo di assu-mere in ruolo, anche in soprannumero, se-condo le norme e la percentuale dettata per le rispettive carriere, gli aventi diritto entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dalle asso-ciazioni di categoria citate nell'articolo 21 o dall'ONIG.

ART. 21.

*(Impugnativa
dei provvedimenti amministrativi).*

I provvedimenti di assunzione e di siste-mazione in ruolo del personale presso le am-ministrazioni e gli enti di cui alle disposi-zioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, su istanza sia dell'Opera nazionale invalidi di guerra sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti negli elenchi di cui al-l'articolo 22 nonché dell'Associazione nazio-nale fra mutilati ed invalidi di guerra, del-l'Associazione nazionale vittime civili di guer-ra, dell'Unione nazionale mutilati per servi-zio, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dell'Associazione nazio-nale mutilati ed invalidi civili, dell'Unione

italiana ciechi, dell'Ente nazionale di protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

Può ugualmente essere adita tanto la via amministrativa quanto giudiziaria anche in caso di diniego di assunzione o di silenzio rifiuto.

ART. 22.

(*Elenchi*).

Presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le direzioni provinciali ONIG sono istituiti elenchi separati per ogni singola categoria degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi dell'udito, degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro, degli ex tubercolotici, dei profughi e degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio, orfani e vedove dei caduti in guerra e per servizio che aspirino ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere ed enti, di cui all'articolo 21, di tutela delle varie categorie, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e, per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura o il grado di invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 34.

ART. 23.

(Denunce delle aziende private).

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e luglio di ciascun anno, agli uffici provinciali del lavoro e alle direzioni provinciali ONIG competenti per territorio, un prospetto in duplice copia recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri che per diritto al collocamento obbligatorio si trovano alle loro dipendenze, precisando, per ciascuno di essi, la data di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie o stabilimenti in altre province, dovranno produrre le denunce di cui al presente articolo distintamente per le singole province agli uffici provinciali del lavoro e alle competenti direzioni provinciali ONIG e complessivamente al Ministero del lavoro e alla direzione generale ONIG, nonché all'ufficio provinciale del lavoro ed alla direzione provinciale ONIG nella cui provincia si trova la sede principale dell'azienda.

ART. 24.

(Denunce degli enti pubblici).

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale, regionale o interprovinciale comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici, soggetti a vigilanza governativa, sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla direzione generale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categorie e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredato da un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici a carattere locale, comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici, invieranno i prospetti e gli elen-

chi di cui sopra agli uffici del lavoro ed alle direzioni dell'ONIG della provincia in cui essi operano.

ART. 25.

(Elenchi soggetti attivi presso aziende private).

I privati datori di lavoro, soggetti alla presente legge, debbono annotare in apposito registro, separatamente per ciascun stabilimento, i nominativi degli appartenenti alle categorie protette, completo dell'indicazione del luogo e data di nascita, della data di assunzione, degli estremi dell'avviamento al lavoro disposto dalla competente commissione, nonché della data dell'eventuale licenziamento, nel caso questo avvenga nel semestre solare compreso fra le due denunce semestrali previste dall'articolo 23 della presente legge.

ART. 26.

(Elenchi soggetti attivi presso enti pubblici).

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale, regionale o interprovinciale comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici sottoposti a vigilanza governativa, soggetti alla presente legge, debbono annotare in apposito registro, tenuto presso ogni ufficio del personale, i nominativi degli appartenenti alle categorie protette, completo dell'indicazione del luogo e data di nascita, della data di assunzione, degli estremi dell'avviamento al lavoro disposto dalla competente commissione, nonché della data dell'eventuale licenziamento, nel caso questo avvenga nel semestre solare compreso fra le due denunce semestrali previste dall'articolo 24 della presente legge.

ART. 27.

(Trattamento).

A coloro che vengono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro qualunque sia il grado della riabilita-

zione psico-fisica raggiunta e l'occupazione alla quale siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

ART. 28.

(Licenziamento).

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio di cui alla presente legge possono essere licenziati allorché a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 36, integrato rispettivamente dai rappresentanti previsti dagli articoli 21, comma 4 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni per gli invalidi di guerra e, dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e successive modifiche per gli invalidi per servizio sia accertata, su richiesta del datore di lavoro o dell'invalido interessato, la perdita della residua capacità lavorativa o l'aggravamento della invalidità in misura ed in forma tale da determinare pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni alla commissione provinciale del collocamento per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro della stessa categoria ed avente diritto all'assunzione obbligatoria.

ART. 29.

(Corsi di riqualificazione).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni regionali e con l'ONIG, organizzerà in ogni provincia, presso enti o istituti specializzati, corsi di riqualificazione ai quali verranno ammessi gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 22.

TITOLO IV

ORGANI

ART. 30.

(Commissione centrale).

È istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, composta dal direttore generale del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale per il collocamento della manodopera che la presiede, dal direttore generale dell'ONIG, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal dirigente dell'ONIG preposto al collocamento, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, da un rappresentante designato, rispettivamente dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, dall'Unione nazionale mutilati per servizio, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dall'Unione italiana ciechi, dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dall'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuno degli altri enti a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

ART. 31.

(Compiti della commissione centrale).

La commissione centrale ha il compito di:

1) dettare le norme di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e decidere sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali e regionali debbono seguire ai fini della precedenza nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province di diverse regioni per le assunzioni, gli esoneri e le compensazioni territoriali, previste rispettivamente dagli articoli 10, 12, 17 e 18.

ART. 32.

(Commissioni regionali).

In ogni regione è istituita una commissione regionale per il collocamento obbligatorio composta da: 1) un rappresentante designato dal consiglio regionale che la presiede; 2) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro; 3)

dal direttore regionale ONIG o dal direttore provinciale ONIG del capoluogo di regione; 4) da un ispettore del lavoro; 5) da un ispettore medico del lavoro; 6) da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 21; 7) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del presidente del consiglio della regione e durano in carica 3 anni.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei rappresentanti delle opere, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 21.

La commissione regionale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

ART. 33.

(Compiti delle commissioni regionali).

La commissione regionale ha i seguenti compiti:

a) sollecita interventi della giunta regionale su problemi relativi al collocamento obbligatorio e sulla formazione professionale e riqualificazione degli invalidi;

b) coordina, a livello regionale, l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie considerate dalla presente legge, particolarmente ai casi di cui all'articolo 10, ultimo comma;

c) segnala alla commissione centrale i posti rimasti dopo l'utilizzazione nelle province della regione;

d) decide, in via definitiva, i ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizioni negli appositi elenchi;

e) decide, in via definitiva, sulle domande di parziale esonero dall'assunzione delle quote d'obbligo, presentate dalle aziende private, su conforme parere delle commissioni provinciali competenti;

f) esprime parere circa le autorizzazioni alle aziende aventi sede o stabilimenti in più province della regione per le compensazioni territoriali previste dall'articolo 18;

g) stabilisce collegamenti con le altre commissioni regionali per l'avviamento al lavoro, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, la rieducazione al lavoro e quant'altro riguardi la materia, per gli aventi diritto di cui all'articolo 1.

ART. 34.

(Commissioni provinciali).

In ogni provincia è istituita una commissione provinciale del collocamento obbligatorio al lavoro, composta da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale, che la presiede, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore provinciale ONIG, da un ispettore del lavoro e da un ispettore medico del lavoro, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 21, da due rappresentanti dei lavoratori e da due dei datori di lavoro della provincia, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con provvedimento del presidente dell'amministrazione provinciale e durano in carica tre anni.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei rappresentanti delle opere, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 21.

La Commissione deve riunirsi in ogni caso almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

ART. 35.

(Compiti delle commissioni provinciali).

La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) ratifica i provvedimenti in materia di iscrizione degli aspiranti al collocamento negli elenchi di cui all'articolo 22 effettuati dal-

la direzione provinciale ONIG per gli invalidi di guerra, invalidi per servizio, orfani e vedove dei caduti in guerra e per servizio e dall'ufficio provinciale del lavoro per gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, i privi dell'udito, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, gli ex tubercolotici e i profughi;

b) forma ed aggiorna l'elenco dei posti disponibili, in relazione alle quote di assunzioni obbligatorie specificate nei successivi articoli, desumendolo dalle denunce semestrali cui sono tenute le aziende private, dalle risultanze ispettive e dalle richieste di aziende e determina le graduatorie degli aspiranti di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'età, della natura dell'invalidità, della qualificazione professionale, del luogo di residenza e di quant'altro utilmente risulti dalle schede attitudinali;

c) dispone che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, i privi dell'udito, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro, gli ex tubercolotici e i profughi, e la direzione provinciale dell'ONIG per gli invalidi di guerra, invalidi per servizio, orfani e vedove dei caduti in guerra e per servizio, rilascino i singoli atti di avviamento, dai quali sorge il rapporto di lavoro non appena gli interessati beneficiari si siano presentati all'azienda;

d) informa, in caso di temporanea indisponibilità degli aspiranti di una categoria, la commissione regionale per l'utilizzazione dei posti nelle altre province della regione;

e) inoltra alla commissione regionale le richieste di collocamento dei lavoratori eccedenti le possibilità di impiego della provincia, perché siano trasmesse ad altre province della regione che presentino possibilità di assorbimento;

f) esprime motivato parere sulle domande di parziale esonero dall'assunzione di invalidi presentate dalle aziende private e determina, in caso di parere favorevole, l'aliquota di esonero nei cui limiti la domanda ha immediato effetto sospensivo dall'obbligo dell'assunzione.

ART. 36.

*(Accertamento sanitario -
Collegio medico di prima istanza).*

Sia l'invalido che il suo datore di lavoro, o quello che deve procedere alla di lui assunzione, possono chiedere che siano accertati la

natura e il grado dell'invalidità al fine di garantire che essa non possa riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal medico provinciale e composto dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'Associazione di categoria interessata.

Il medico provinciale nomina un segretario nell'ambito del proprio ufficio.

Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché siano compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'invalido, che ritenga di essere stato adibito, all'atto dell'assunzione, o successivamente, a mansioni non compatibili col suo stato psico-fisico, può inoltrare istanza al suddetto collegio per essere sottoposto a visita di accertamento.

Il collegio medico, previsto dal secondo comma del presente articolo, deve esprimere il proprio giudizio nel termine di 60 giorni dalla richiesta di visita di accertamento sanitario.

Qualora il giudizio del collegio medico sia favorevole all'invalido, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni dovute o per l'eventuale allontanamento dal lavoro o per la ritardata assunzione nelle more del predetto giudizio medico. In tal caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche.

L'onere per l'accertamento sanitario è a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La decisione del suddetto collegio può essere impugnata dalle parti entro 30 giorni dalla notifica presso il collegio medico di seconda istanza di cui all'articolo 37.

ART. 37.

(Collegio medico di seconda istanza).

Il collegio medico di seconda istanza è composto dal medico provinciale che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da

un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'Associazione di categoria interessata. Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Il suddetto collegio è chiamato a decidere sui ricorsi prodotti dagli invalidi o dai datori di lavoro avverso le decisioni adottate nei loro confronti dal collegio medico di cui all'articolo 36.

Il collegio medico di seconda istanza è nominato con decreto dell'assessore regionale per la sanità, di concerto con l'assessore regionale per il lavoro.

Il collegio medico di seconda istanza deve decidere sui ricorsi nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi.

TITOLO V

SANZIONI

ART. 38.

(Violazione dell'obbligo di denuncia).

Il privato datore di lavoro, che non provveda ad effettuare la denuncia di cui all'articolo 23 o la presenti con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire il computo preciso dei posti spettanti alle categorie di cui all'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 39.

(Violazione dell'obbligo di richiesta).

Il privato datore di lavoro il quale, avendo l'obbligo di assumere invalidi od altri aventi diritto, ai sensi del precedente articolo 1, non ne faccia richiesta alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla vacanza, è punito con l'ammenda da lire 100.00 a lire 500.000.

Il privato datore di lavoro che presenti la richiesta per un numero inferiore ai posti da conferire, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 40.

(Violazione dell'obbligo di assunzione).

Il privato datore di lavoro, il quale non assuma gli invalidi e gli altri aventi diritto, regolarmente avviati dagli uffici del lavoro o dalle direzioni provinciali ONIG, è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 20.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato dalla presente legge alle categorie di cui

all'articolo 1, non coperto, computato dal verificarsi della vacanza.

Il privato datore di lavoro, il quale procrastini l'assunzione di oltre dieci giorni dalla data dell'avviamento stesso, salvo il caso previsto dall'articolo 36, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 20.000 per ogni giorno lavorativo computato da quello successivo al verificarsi della vacanza.

Il privato datore di lavoro che non assuma, ovvero ritardi di oltre 10 giorni l'assunzione, su richiesta degli uffici provinciali del lavoro o delle direzioni provinciali ONIG e tramite i citati uffici e direzioni, è tenuto a corrispondere al lavoratore non assunto, ovvero assunto con ritardo, le retribuzioni spettantegli in caso di assunzione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.

Il privato datore di lavoro che non esegua il versamento nei termini suddetti, o lo esegua in misura inferiore al dovuto, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 ed il versamento del dovuto al lavoratore, maggiorato dagli interessi di legge, verrà imposto con atto ingiuntivo dall'autorità giudiziaria.

ART. 41.

(Violazione dell'obbligo di registrazione).

Il privato datore di lavoro che rifiuti di esibire, o dichiarare di non possedere il libro matricola del personale dipendente ed il registro previsto dall'articolo 25 della presente legge, o comunque si sottragga all'ispezione o alla verifica, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

ART. 42.

(Altre violazioni).

Il privato datore di lavoro, contravventore a disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni, è punito, per ogni disposizione contravvenuta, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000.

ART. 43.

(Recliva).

I limiti minimi e massimi delle ammende di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 sono raddoppiati nei confronti di chi, nei due anni

precedenti, sia incorso in una seconda infrazione ad uno dei diversi obblighi previsti dalla presente legge.

ART. 44.

(Responsabilità personale).

Il privato datore di lavoro non potrà iscrivere a bilancio l'importo delle ammende.

ART. 45.

(Sanzioni penali).

Qualora l'ammontare massimo dell'ammenda previsto dall'articolo 40 per chi si rifiuti o procrastini l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 regolarmente avviati dai competenti uffici, sia superiore a lire cento milioni, il privato datore di lavoro è punito con l'arresto da uno a cinque anni.

ART. 46.

(Occupazione abusiva).

Chi, non avendone diritto, ottenga occupazione ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, ove non incorra, per i mezzi usati, in maggiori sanzioni previste dal codice penale. Chi, pur avendo goduto dei particolari benefici previsti dalle norme in vigore per favorire l'esodo volontario, ottenga, o tenti di ottenere, occupazione ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

ART. 47.

(Responsabilità del pubblico ufficiale).

Il pubblico ufficiale che avvii al lavoro come appartenente a categoria protetta chi non ha diritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 48.

(Responsabilità delle amministrazioni).

Le amministrazioni di cui all'articolo 2 sono responsabili del danno che arrecano agli invalidi e agli altri aventi diritto, regolarmente avviati dagli uffici del lavoro o dalle

direzioni ONIG competenti, qualora si rifiutino di assumerli o non li assumano entro 30 giorni dall'avviamento, a meno che il rifiuto sia conseguenza del giudizio negativo espresso dal collegio medico di cui all'articolo 36.

Le amministrazioni dovranno risarcire il danno corrispondendo la retribuzione che sarebbe spettata in caso di assunzione.

ART. 49.

(Responsabilità dell'amministratore e dell'impiegato).

Nei confronti degli amministratori e degli impiegati responsabili dell'inosservanza delle presenti disposizioni, si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge, che si intendono qui espressamente richiamate.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 50.

(Modificabilità percentuali).

Le aliquote fissate negli articoli 12, 13, 14 e 16 nonché le percentuali stabilite dagli articoli 10 e 11 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale di cui all'articolo 30.

ART. 51.

(Indennità di prima sistemazione).

Agli invalidi assistiti dall'ONIG e che in forza della presente legge vengono assunti al lavoro in provincia diversa da quella di abituale residenza, verrà corrisposto a carico dell'ONIG stessa ed in unica soluzione una indennità di prima sistemazione, oltre le spese di viaggio con mezzi pubblici, appena gli interessati avranno effettuato il cambio di residenza. L'ammontare verrà determinato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso in rapporto all'indice di carovita.

Ai predetti invalidi verrà dato diritto di precedenza nell'assegnazione di alloggi co-

struiti comunque col contributo dello Stato, nella misura del 10 per cento degli alloggi stessi.

ART. 52.

(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).

Le case di cura e i sanatori per tubercolotici, dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni tubercolari secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

ART. 53.

(Profughi).

Fino alle scadenze previste dall'articolo 4 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622 - convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744 - rimangono valide le disposizioni per l'assunzione dei profughi, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti.

ART. 54.

(Norma transitoria).

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge.

ART. 55.

(Vigilanza).

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro e dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

ART. 56.

(Congedi per cure).

Ai soggetti invalidi di cui all'articolo 1 della presente legge, compete un mese di congedo per cure retribuito, quando, su motivata

richiesta del medico provinciale o del medico dell'ONIG, queste siano richieste dallo stato d'invalidità.

La norma non si applica per coloro che usufruiscono di condizioni migliori.

Per i dipendenti delle aziende private la retribuzione è posta a carico degli enti previdenziali.

ART. 57.

(Applicabilità della legge).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 comunque assunti fino alla risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

ART. 58.

(Copertura finanziaria).

Gli utili derivanti dalle ammende di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 saranno versati in un fondo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a parziale copertura della spesa di lire 1.500 milioni occorrenti per i corsi di riqualificazione di cui all'articolo 29 e per il funzionamento delle commissioni centrale, regionali e provinciali di cui agli articoli 30, 32 e 34 e dei collegi medici di cui agli articoli 36 e 37.

Alla differenza sarà provveduto con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

ART. 59.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.